

Pieve di Soligo, 03.04.2024

Informativa n. 8

**OGGETTO: D.L. n. 39/2024 del 29/03/2024, relativo ad ulteriori limitazioni della possibilità di optare per la cessione del credito o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" delle detrazioni dei bonus edilizi e altre disposizioni**

<p>Novità in merito al divieto di sconto in fattura o cessione del credito (art. 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le spese, in generale, per interventi con detrazioni da bonus edilizi (per le eccezioni, vedi i due punti successivi), come ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17/02/2023 (data del primo blocco delle opzioni di sconto o cessione) non potranno più essere soggette allo sconto in fattura o alla cessione del credito se, entro il 29/03/2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa documentata da una fattura per lavori effettuati. Per lavori su parti comuni di proprietà condominiale, entro la data predetta è necessario che sia stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori;</li> <li>• Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (relative sia a Superbonus che agli altri bonus edilizi) sono vietate per chi non abbia presentato una CILA, o titolo edilizio equipollente, prima del 30/03/2024, in caso di interventi effettuati da effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV;</li> <li>• In riferimento allo stesso divieto di cui sopra, esso viene ora esteso anche alle spese per il bonus barriere architettoniche 75%; tale divieto però non si applica per il bonus barriere se entro il 29 marzo 2024 il committente ha presentato la richiesta del titolo abilitativo (se necessario) oppure, qualora non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.</li> </ul>
<p>Data ultima di invio della comunicazione all'Ag. Entrate (art. 2)</p>	<p>Viene fissato al 04/04/2024<sup>1</sup> il termine finale (senza possibilità di ravvedersi per una comunicazione che fosse spedita successivamente a tale data - cosiddetta "remissione in bonis") per inviare la comunicazione, all'Ag. Entrate, di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, relativa alle spese 2023 o alle rate di anni precedenti oppure la comunicazione per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024. Tale nuova "restrizione" sulla possibilità di ravvedersi, riguarda esclusivamente le comunicazioni di opzione sopra citate (sconto in fattura o cessione del credito) e non anche le asseverazioni di efficienza energetica da trasmettere all'ENEA e le asseverazioni di riduzione del rischio sismico da depositare presso i competenti sportelli comunali.</p>
<p>Nuova comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3)</p>	<p>Viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Enea (per le spese Superbonus) o al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" (per le spese Supersismabonus) con i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;</li> <li>• ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL e relativa percentuale di detrazione;</li> <li>• ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 negli anni 2024 e 2025 e relativa percentuale di detrazione.</li> </ul> <p>Tale comunicazione non è ancora operativa in quanto verrà pubblicato, entro 60gg dal 30/03/2024, un DPCM con le istruzioni per effettuare tale comunicazione; l'omessa trasmissione dei dati in precedenza elencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.</p>

<sup>1</sup> Già in precedenza prorogato dalla data di scadenza ordinaria del 16/3/2024

<p>Utilizzabilità in compensazione dei crediti da bonus edilizi in presenza di debiti erariali (art. 4)</p>	<p>Qualora si sia in presenza di iscrizioni a ruolo, o di carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, con importo superiore a 10.000 euro, non sarà possibile compensare in F24 i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi per i quali si sia scelta l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.</p> <p>Lo stop alla compensazione opera per i crediti per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione si applica fino all’importo degli importi di ruoli e carichi, non su tutto l’ammontare del credito.</p>
<p>Modifica del divieto di compensazione, dal 01/07/2024, in presenza di ruoli esecutivi affidati all’agente della riscossione, per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 100.000 euro (art. 4)</p>	<p>Il nuovo DL rivede la disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 e in vigore dal 01/07/2024, che prevede l’impossibilità di compensazioni orizzontali in caso di ruoli di importo superiore a € 100.000 (si veda in proposito la ns. circ. 1/2024, pag. 5). Con il nuovo DL si escludono dall’applicazione del blocco di compensazione alcuni crediti, come ad esempio i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; la nuova norma, infine, precisa che il blocco non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</p>
<p>Obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per fruire dei crediti di imposta 4.0 e R&amp;S (art. 6)</p>	<p>Dovrà essere effettuata una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, delle spese agevolate e dei crediti maturati per investimenti in beni strumentali nuovi “4.0” e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La comunicazione andrà effettuata, per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024. Una volta completato l’investimento (o le attività di ricerca), comunicato in via preventiva, dovrà essere trasmessa una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi programmati.</p> <p>La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 01/01/2024 e fino al giorno 29/03/2024.</p> <p>Un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, specificherà contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni predette.</p> <p>Infine il DL dispone che, <b>in riferimento ai crediti relativi agli investimenti 4.0 effettuati nel 2023, e non ancora utilizzati, la loro compensabilità è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità che saranno specificate dal decreto direttoriale predetto.</b></p>
<p>Ulteriore proroga della scadenza del ravvedimento speciale (art. 7)</p>	<p>Il nuovo DL proroga al 31/05/2024 la scadenza per effettuare il ravvedimento speciale (si veda la ns. informativa 05/2024). Il DL estende inoltre ai periodi di imposta antecedenti al 2022, gli anni oggetto di regolarizzazione. Dovranno quindi, entro il 31/5, essere trasmesse le relative dichiarazioni integrative, effettuando il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni (ridotte ad 1/18 del minimo edittale).</p>

#### ALTRE NOVITA’

**Legge n. 21/2024 (legge “capitali”, G.U. n. 60 del 12/03/2024):** la legge in oggetto ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2024 le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee di S.p.A. e S.r.l., a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti (il recente DL “milleproroghe” convertito, aveva prorogato il termine al 30/04/2024). Sarà quindi possibile fino a fine anno, prevedere l’intervento in assemblea in modalità telematica mediante mezzi di telecomunicazione, in grado di consentire l’identificazione dei partecipanti, senza la necessità inoltre che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario.

**Aggiornamento in tema di “Comunicazione del Titolare effettivo”:** si segnala che, dopo la sospensione avvenuta il 07/12/2023 da parte del TAR Lazio, dei termini per effettuare (da parte delle società di capitali e di altri Enti) la comunicazione in oggetto, in data 27/03/2024 si è svolta l’udienza dello stesso Tar e fino alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito (derivante dall’udienza tenuta) l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo resta sospesa.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza